

CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2

STATUTO

ART. 1

(Costituzione e denominazione)

- 1) E' istituito, ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, il Consorzio per la costruzione e la gestione degli impianti per il riciclo integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Bacino SA2; il Consorzio assume la denominazione: Consorzio Servizi Ambientali.
- 2) Il Consorzio è costituito tra i seguenti Comuni: Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Bellizzi, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castiglione del Genovesi, Cetara, Conca dei Marini, Eboli, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano, Positano, Praiano, Ravello, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Scala, Serre, Tramonti, Trentinara, Vietri sul Mare, Atrani.
- 3) L'Assemblea provvederà ad adottare un segno emblematico che ne faciliti l'identificazione.
- 4) Il Consorzio è ente strumentale degli enti componenti, con personalità giuridica distinta da quest'ultimi, dotato di autonomia imprenditoriale e gestionale.
- 5) Il Consorzio uniforma la propria azione ai principi della partecipazione, della trasparenza, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

ART. 2

(Durata)

- 1) La durata del Consorzio è di anni venti decorrenti dalla data di Costituzione dello stesso ed alla sua naturale scadenza, potrà essere rinnovata per analogo periodo.

- 2) Il recesso di un Ente consorziato è consentito solo nell'ipotesi di modifica del bacino d'utenza da parte della Regione Campania; tale recesso avviene, in tal caso, ope legis, e la stessa legge deciderà sulle sorti del patrimonio.
- 3) E' ammesso altresì il recesso di un Comune consorziato, limitatamente alle attività in settori complementari di cui al successivo art. 5, comma 2, non prima del decorso di un triennio dell'affidamento.
- 4) Nel caso di recesso, gli impianti al servizio esclusivo del Comune recedente saranno attribuiti in proprietà esclusiva a questo nello stato in cui si trovano computandone il valore accertato.

ART. 3
(Sede)

- 1) Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Salerno.

ART. 4
(Patrimonio)

- 1) Il patrimonio del Consorzio è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili conferiti dai Comuni consorziati;
 - b) dalle quote versate dai Comuni in conto capitale;
 - c) dai beni mobili ed immobili acquisiti dal Consorzio direttamente;
 - d) dalle risorse finanziarie destinate al Consorzio per le sue finalità istituzionali da altri enti od organismi;
 - e) da ogni altra risorsa finanziaria derivata al Consorzio da attività o da liberalità.

ART. 5
(Scopi)

- 1) Il Consorzio ha ad oggetto tutte le attività, esercitate con diritto di privativa dai singoli Comuni consorziati ai sensi del D. Lgs 5 febbraio 1997, n.22 e del Cap. I del DPR 902/86, sono gestite dal Consorzio, in regime imprenditoriale, in forza dell'art. 88 D.P.R. 902/86.
- 2) Il Consorzio può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma che siano ad esso affidate dai Comuni o da altri Enti pubblici o privati.
- 3) Il Consorzio provvede alla progettazione e costruzione degli impianti necessari per lo svolgimento dei servizi ad esso affidati, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto nonché alla costruzione degli impianti stessi anche per conto terzi con finalità imprenditoriali.
- 4) Il Consorzio può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere, per il raggiungimento dei fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto, e svolgere, in genere, qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali.
- 5) Il Consorzio, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea consortile, instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello stato, con la Regione, la Provincia, gli altri Enti pubblici e le Università e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma.
- 6) Il Consorzio può effettuare autotrasporto di merci per conto terzi.

ART. 6
(Obiettivi)

- 1) Il Consorzio per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo perseguirà seguenti obiettivi:
- 2) progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la gestione dei rifiuti, secondo le indicazioni contenute nei piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti e degli impianti di cui all'art. 22, comma 11, del D. Lgs 22/97;

- 3) localizzazione, progettazione, realizzazione e gestione di centri intercomunali di stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti atti a migliorare la raccolta differenziata e il ritiro dei rifiuti;
- 4) progettazione, attuazione e gestione, di piani di raccolta dei rifiuti nei comuni consorziati, allo scopo di favorire la raccolta differenziata, con particolare riferimento alla distinzione tra rifiuto secco ed umido, alla raccolta dei rifiuti pericolosi, tossici e nocivi, alla attuazione della raccolta per centri di produzione;
- 5) coordinamento di atti normativi dei comuni consorziati in ordine alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti con speciale riferimento alle plastiche, agli imballaggi ed ai rifiuti pericolosi, nonché dei sistemi e modalità di raccolta;
- 6) realizzare un servizio unitario di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili tra tutti gli enti consorziati;
- 7) organizzare, anche in collaborazione con altre istituzioni, corsi di formazione specifici sull'ambiente e sulle altre materie istituzionali per dipendenti del Consorzio e degli enti locali, nonché per studenti delle Università e degli istituti medi superiori;
- 8) organizzare forum tra amministratori locali sulle tematiche istituzionali;
- 9) predisporre pubblicazioni periodiche informative sulle tematiche istituzionali e sull'ambiente;
- 10) promuovere iniziative tendenti alla conoscenza, valorizzazione e tutela del territorio e dell'ambiente.

ART. 7
(Quote di partecipazione)

- 1) Le quote di partecipazione al Consorzio, espresse in millesimi, sono determinate dall'Assemblea in proporzione alla popolazione residente, così come determinata dall'ultimo Censimento effettuato.
- 2) Le quote di partecipazione iniziali sono indicate nella tabella allegato A del presente Statuto.
- 3) Le quote di partecipazione sono soggette a revisione a seguito di ingresso di nuovi enti nel Consorzio o di recesso degli enti

consorziate, ovvero per variazione alla consistenza della residente in conformità all'ultimo Censimento effettuato.

- 4) La nuova determinazione delle quote, al di fuori della ipotesi di ammissioni o recessi, è deliberata dall'Assemblea su richiesta di almeno un terzo degli enti consorziate.
- 5) La nuova determinazione delle quote ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione.

ART. 8

(Ammissione e recesso dei Comuni)

- 1) Nell'ipotesi di modificazione del bacino di utenza da parte della Regione Campania, i Comuni che sono inseriti nella circoscrizione del Consorzio o che ne vengono esclusi si adegueranno a quanto sarà previsto nelle norme transitorie che a riguardo saranno emanate. Le quote di partecipazione muteranno in relazione a tanto.
- 2) L'ammissione di altri Enti pubblici al Consorzio è deliberata su richiesta degli stessi, dall'Assemblea consortile, con la maggioranza assoluta dell'Assemblea.

ART. 9

(Rapporti con i Comuni consorziate)

- 1) Il Consorzio opera in stretto contatto con i Comuni consorziate.
- 2) Gli atti fondamentali del Consorzio sono trasmessi in copia ai Comuni consorziate, al fine di rendere essi partecipi dell'azione comune.
- 3) I Comuni consorziate possono presentare a competenti organi consortili interrogazioni, istanze e raccomandazioni, chiedendo eventualmente l'iscrizione all'ordine del giorno sia dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione di argomenti specifici.

ART. 10

(Rapporti con gli enti territoriali)

- 1) Il Consorzio ricerca ogni forma di cooperazione con gli altri enti pubblici, ed in particolare con quelli locali e territoriali.
- 2) I rapporti con gli enti di cui al precedente comma sono basati sui principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
- 3) Il Consorzio concorre alla determinazione degli obiettivi attinenti alle materie di propria competenza contenuti nei programmi dello Stato, della regione Campania e della Provincia di Salerno avvalendosi dell'apporto delle forze sociali, economiche, sindacali, culturali ed associativo operanti nel territorio di sua azione.

ART. 11
(Gli organi del Consorzio)

- 1) Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) il Direttore Generale.

TITOLO II
L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

ART. 12
(Natura)

- 1) L'Assemblea, diretta espressione degli enti consorziati, è l'organo supremo del Consorzio con funzioni di indirizzo e di controllo.

ART. 13
(Composizione dell'assemblea)

- 1) L'Assemblea Consortile è l'organo rappresentativo del Consorzio ed è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o da un loro delegato amministratore o cittadino eleggibili a consiglieri.
- 2) Allorché il Sindaco decade dalla carica, decade, automaticamente, da componente dell'Assemblea.
- 3) Il delegato decade da componente dell'Assemblea allorché cessa dalla carica il Sindaco delegante.
- 4) Le quote di partecipazione al Consorzio, espresse in millesimi, sono determinate dall'Assemblea in proporzione alla popolazione residente, così come determinata dall'ultimo censimento effettuato.
- 5) A specifiche riunioni dell'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto non più di tre rappresentanti designati dalla Consulta per l'Ambiente prevista dal presente Statuto. Le quote di partecipazione iniziali sono indicate nella tabella allegata sotto la lettera "A".
- 6) Le quote di partecipazione sono soggette a revisione a seguito di ingresso di nuovi Enti nel Consorzio o di recesso degli Enti consorziati, ovvero per variazione alla consistenza della residente in conformità all'ultimo censimento effettuato.
- 7) La nuova determinazione delle quote, al di fuori della ipotesi di ammissioni o recessi, è deliberata dall'Assemblea su richiesta di almeno un terzo degli Enti consorziati.
- 8) La nuova determinazione delle quote ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione.

ART. 14
(Attribuzioni)

- 1) L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ad esso compete l'azione degli atti fondamentali.
- 2) L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:
 - a) determina gli indirizzi programmatici, cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;

- b) approva il progetto di bilancio preventivo annuale, il bilancio preventivo pluriennale ed il rendiconto generale predisposti a cura del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, determinandone indennità e compensi;
- d) delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti;
- e) approva gli atti fondamentali previsti dall'art. 18 del presente Statuto, presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera le modificazioni del presente statuto;
- g) approva i criteri per regolamenti di organizzazione interna dei servizi e del personale;
- h) sottoscrive eventuali quote azionarie in società di capitali per la realizzazione di impianti oppure determina quote di partecipazione del Consorzio ad Enti ed associazioni operanti in settori attinenti ai fini del Consorzio;
- i) ammette altri enti al Consorzio nel rispetto dello Statuto;
- l) fa acquisti ed alienazioni immobiliari;
- m) svolge assunzione dei mutui e delle altre operazioni di finanziamento straordinario;
- n) determina le quote di partecipazione degli enti consorziati, qualora ne ricorrano le circostanze previste dall'art. 7 del presente Statuto;
- o) determina le modalità di funzionamento degli organi di rappresentanza e dei servizi d'istituto, approvando i relativi regolamenti;
- p) delibera agli atti dispositivi riguardanti il patrimonio consortile;
- q) prende atto dell'ammissione e del recesso dei Comuni, ove per legge disposto;
- r) pronuncia sulle questioni attinenti alla sua composizione;
- s) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge dal presente Statuto e dei regolamenti;

t) istituisce commissioni in relazione a specifiche necessità del Consorzio. Ai membri della Commissione spetta oltre al rimborso spese un'indennità per la partecipazione alle sedute nella misura prevista dalla legge, o in mancanza in quella stabilita per i consiglieri comunali di Salerno impegnati in Commissioni comunali.

u) criteri per il regolamento di organizzazione uffici e servizi;

- 3) Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono trasmesse in copia agli enti consorziati;
- 4) Ai rappresentanti dei Comuni in seno all'Assemblea del Consorzio spettano indennità e rimborsi per la partecipazione all'assemblea e alle commissioni nella misura prevista dalla legge e in ogni caso in misura simile a quella prevista per i Consiglieri comunali di Salerno.

ART. 15 (Adunanze)

- 1) L'Assemblea si riunisce in adunanze, ordinarie ed in adunanze straordinarie.
- 2) Le adunanze ordinarie hanno luogo due volte all'anno.
- 3) Le adunanze straordinarie si svolgono in qualunque tempo per determinazione del Presidente del Consiglio di amministrazione o su richiesta, contenente gli argomenti da trattare, di almeno un terzo dei rappresentanti.
- 4) La funzione di segretario verbalizzante delle adunanze assembleari di norma è svolta dal Segretario del Consorzio.
- 5) I processi verbali delle adunanze sono raccolti in appositi registri e sono sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.
- 6) Le adunanze dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti presupponenti valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.

ART. 16
(Convocazione e costituzione dell'Assemblea)

- 1) Le adunanze ordinarie e straordinarie sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.
- 2) L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie è fissato dal Presidente o da chi ne fa le veci mentre quello delle adunanze straordinarie deve comprendere solo gli argomenti addotti a giustificazione della richiesta, sempre che rientrino nelle competenze consortili.
- 3) La comunicazione della convocazione con l'identificazione dell'ordine del giorno deve essere recapitata al domicilio eletto di ciascun rappresentante, in caso di adunanza ordinaria, almeno cinque giorni prima, e, in caso di adunanze straordinarie, almeno tre giorni prima ridotti a ventiquattro ore in caso di urgenza.
- 4) Presso l'Ufficio di Presidenza del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno a disposizione dei rappresentanti dell'Assemblea nonché dei Consiglieri Comunali degli enti aderenti al Consorzio almeno 24 ore prima dell'adunanza.
- 5) L'Assemblea, in adunanza sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di componenti che rappresentino almeno il 60% delle quote consortili.
- 6) Ove non si raggiunga il necessario quorum strutturale, si procede ad una seconda convocazione, a non meno di quarantotto ore di distanza dalla prima, in cui l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di componenti che rappresentino almeno il 50% delle quote consortili.
- 7) Può essere disposta con un unico atto la prima convocazione e, nell'ipotesi di mancato quorum di questa, una seconda convocazione.

ART. 17
(Validità delle deliberazioni)

- 1) Le deliberazioni per cui non è prevista una maggioranza qualificata sono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote consortili presenti nell'adunanza.

- 2) Lo scioglimento del Consorzio può essere disposto solo per legge. Il trasferimento della sede legale, nonché le modifiche dello statuto, devono essere approvate da un numero di voti che rappresenta il settanta per cento delle quote consortili assegnate.
- 3) In sede di votazione, al voto di ciascun componente è assegnato un valore percentuale proporzionale alle quote di partecipazione.
- 4) L'Assemblea, con successiva votazione, può stabilire di rendere immediatamente esecutive le deliberazioni con carattere d'urgenza.
- 5) Le deliberazioni assembleari sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Consorzio e saranno inviate ai Comuni consorziati.
- 6) Le deliberazioni dell'Assemblea consortile del Consorzio sono pubblicate, in primo luogo, all'Albo Pretorio della sede consortile, ed inoltre, agli Albi Pretori dei Comuni consorziati.
- 7) Alla pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea presso la sede consortile provvede il Segretario del Consorzio, mentre per le pubblicazioni presso gli altri Comuni consortili provvedono i rispettivi Segretari Comunali.

ART.18

(Approvazione degli atti fondamentali)

- 1) L'Assemblea approva, apportando eventuali modifiche agli atti fondamentali elencati nell'art. 24 comma primo del presente Statuto, presentati dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Per l'approvazione di cui al precedente comma il Presidente convoca l'Assemblea ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

ART. 19

(Diritti dei componenti l'assemblea)

- 1) I componenti l'Assemblea rappresentano i Comuni di appartenenza nel Consorzio impegnandoli nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto.
- 2) Ad essi sono riconosciuti le seguenti facoltà:

- a) presentare proposte in relazione ad ogni argomento di competenza dell'Assemblea;
 - b) accedere ad ogni atto del Consorzio non coperto da segreto d'ufficio;
 - c) ottenere copia degli atti di cui alla precedente lettera b);
 - d) formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 3) I rappresentanti non possono proporre né prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazione in cui abbiano interessi personali diretti o del coniuge, di parenti ed affini entro il IV grado.
- 4) I rappresentanti hanno diritto ad un'indennità e a rimborsi nella misura prevista specificatamente dalla legge o, in mancanza, in quella stabilita per i Consiglieri Comunali del Comune di Salerno.
- 5) Ai membri dell'Assemblea è corrisposta nelle forme e nei modi, così come al comma precedente, un'indennità e rimborsi in occasione di impegni ufficiali del Consorzio in riferimento ai loro compiti istituzionali.

TITOLO III IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 (Natura e composizione)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo gestione amministrativa del Consorzio, cui spetta l'attuazione degli indirizzi politico amministrativi deliberati dall'Assemblea.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione svolge altresì compiti di proposta e di impulso dell'attività assembleare.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da sei consiglieri effettivi eletti dall'Assemblea. Devono far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante di un comune fino a 3000 abitanti e un rappresentante di un comune fino a 5000 abitanti ed un rappresentante del Comuni sul cui territorio è ubicato un impianto di trattamento o smaltimento rifiuti.
- 4) I membri del Consiglio di Amministrazione devono astenersi in ordine all'adozione di provvedimenti nei quali sia coinvolto

un interesse proprio o del coniuge o di parenti e affini fino al IV grado.

- 5) I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad una indennità di carica, e spetta loro il rimborso delle spese secondo modalità ed entità stabilite dalla legge.

ART. 21 **(Elezione)**

- 1) Possono essere eletti Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione i cittadini eleggibili a consigliere comunale, che siano muniti di specifica competenza professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti, attestata da idoneo curriculum.
- 2) L'elezione dei Consiglieri di Amministrazione ha luogo entro sessanta giorni dal verificarsi della causa di cessazione del precedente consiglio su proposta dei rappresentanti dell'Assemblea; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti in termini di quota; nel caso in cui alla prima votazione nessun candidato abbia ottenuto detta maggioranza, si procederà ad una seconda votazione, nella quale risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza relativa; in caso di parità risulterà eletto il più anziano d'età. L'elezione avverrà per votazioni separate relativamente al membro rappresentante dei Comuni fino a 3.000 abitanti, e membro rappresentante dei Comuni fino a 5.000 abitanti, del membro rappresentante dei Comuni sul cui territorio è ubicato un impianti di smaltimento rifiuti.

ART. 22 **(Durata in carica)**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e, comunque in via di "prorogatio", fino all'insediamento del nuovo consiglio, che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui la deliberazione di nomina è divenuta esecutiva.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è considerato dimissionario, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori, allorquando viene approvata dall'Assemblea una mozione di sfiducia motivata a maggioranza assoluta delle quote assegnate.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni del Presidente.

ART. 23
(Cessazione dei singoli componenti)

- 1) Ciascun componente cessa dalle funzioni:
 - a) per dimissioni volontarie presentate per iscritto ed irrevocabili;
 - b) per sopravvenuta incompatibilità;
 - c) per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità;
 - d) per decadenza, derivante da mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio d'Amministrazione senza giustificato motivo.
- 1) Nel caso di cui al punto a) il C.d.A. deve prenderne atto; in caso di omissione vi provvede l'Assemblea; negli altri casi la proposta di decadenza attivata dal Presidente del C.d.A. deve essere notificata all'interessato per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea fissata per la discussione di detta proposta.
- 2) La decadenza è dichiarata all'Assemblea che provvede contestualmente alla surroga; i componenti il C.d.A. che surrogano quelli anzitempo cessati esercitano la loro funzione limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
- 3) Avverso la proposta di decadenza il consigliere può proporre reclamo all'Assemblea.
- 4) Le deliberazioni di cui sopra sono adottate a maggioranza assoluta, con votazione palese.

ART. 24
(Attribuzioni)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione predispone e adotta i seguenti atti fondamentali di indirizzo politico-amministrativo da rimettere all'approvazione dell'Assemblea sui seguenti oggetti:
 - a) piano-programma e suoi aggiornamenti;
 - b) bilancio pluriennale previsionale;

- c) bilancio economico preventivo annuale sue variazioni;
 - d) conto consuntivo;
 - e) tariffe dei servizi;
 - f) direttive funzionali rivolte al Direttore Generale;
 - g) emissione dei prestiti obbligazionari;
 - h) mutui e altri contratti attivi non riservati alla competenza del Direttore Generale;
 - i) criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Consorzio;
 - l) costituzione di società di capitali ed acquisto di partecipazioni anche minoritarie, in società di capitali, nonché costituzione di enti e associazioni e partecipazione agli stessi;
 - m) affidamento in concessione della realizzazione e della gestione di settori innovativi;
 - n) convenzioni con comuni ed altri enti territoriali per la gestione extraterritoriale di servizi ed attività di competenza del Consorzio;
 - o) modificazioni dello Statuto.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione compie inoltre tutti gli atti di gestione che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea, del Direttore, del Presidente e dei dirigenti.
 - 3) Il Consiglio di Amministrazione vigila sul funzionamento degli Uffici amministrativi e delle altre strutture dipendenti dal Consorzio.
 - 4) Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività in occasione della presentazione, e discussione del bilancio annuale.

ART. 25

(Funzionamento)

- 1) Il Presidente del Consorzio assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo della gestione consiliare.

- 2) Il Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, il Vicepresidente, convoca e presiede il Consiglio e ne dirige i lavori. Ove manchi un'apposita delega, in assenza o impedimento anche del Vice Presidente le funzioni di direzione dei lavori del Consiglio sono esercitate dal consigliere presente più anziano di età.
- 3) Le sedute del Consiglio non sono pubbliche: di esse è redatto un verbale. Le delibere del Consiglio sono pubblicate all'Albo pretorio della sede del Consorzio. L'elenco delle delibere approvate dal Consiglio di Amministrazione sarà trasmesso via fax ai Comuni consorziati, che potranno fare richiesta di copia degli atti adottati.
- 4) La funzione di segretario verbalizzante delle riunioni consiliari è svolta dal Segretario del Consorzio.
- 5) Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente che stabilisce altresì gli argomenti all'ordine del giorno recependo necessariamente le eventuali proposte fattegli pervenire direttamente dai singoli consiglieri in tempo utile.
- 6) La convocazione di cui al precedente comma, di norma tre giorni prima della seduta, ed in via d'urgenza almeno ventiquattro ore prima, deve essere comunicata ai Consiglieri.

ART. 26 **(Responsabilita')**

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere a doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto e sono responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.
- 2) Le responsabilità per l'adozione o la mancata adozione di deliberazioni da parte del consiglio di amministrazione non si estendano a coloro che abbiano fatto annotare nel verbale della relativa seduta il loro motivato dissenso.
- 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano notizie di eventi dannosi o potenzialmente dannosi per il Consorzio hanno il dovere di comunicarlo per iscritto immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei revisori dei conti.

- 4) L'azione di responsabilità contro i componenti il consiglio di Amministrazione è promossa su deliberazione motivata dell'Assemblea.

Art. 27
(Incarichi di coordinamento)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente delibera l'attribuzione ai componenti di incarichi di coordinamento e di indirizzo per settori amministrativi individuati in ragione della materia e di determinati comparti dell'organizzazione consortile, secondo i principi fissati nel documento programmatico.
- 2) In caso di obiettivi programmatici intersettoriali, l'azione di coordinamento è svolta direttamente dal Presidente del Consorzio, che può delegare tale potere ad uno dei consiglieri interessati sulla base anche del criterio della prevalenza.
- 3) In caso di conflitti di competenza tra consiglieri, la risoluzione è rimessa al prudente apprezzamento del presidente.

TITOLO IV

ART. 28
(Il Presidente)

- 1) Il Presidente, viene eletto con votazione palese, dall'Assemblea nella prima seduta, e congiuntamente al Consiglio di Amministrazione.
- 2) L'elezione avviene a maggioranza assoluta in termini di quote.

Art. 29
(Il Vice Presidente)

- 1) Il Vice Presidente viene scelto dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Presidente nei casi di assenze o impedimento.

- 2) Il Vice Presidente in caso di dimissioni del presidente, ne assume le funzioni fino alla elezione del nuovo presidente.

ART. 30
(Competenze del Presidente)

- 1) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità del Consorzio per rappresentare l'Ente nei rapporti esterni, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Consorzio e vigila affinché tutti gli atti di competenza del Consorzio vengano eseguiti.
- 3) Firma la corrispondenza che non sia di competenza dei dirigenti, ove esistano.
- 4) Applica le sanzioni amministrative, di competenza consortile, nei casi in cui esiste la potestà discrezionale sull'importo della sanzione.
- 5) Il Presidente può delegare alcuni compiti a componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 6) Esercita altresì tutte quelle altre funzioni attribuitegli dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 31
(I provvedimenti di urgenza)

- 1) Al Presidente compete l'adozione di tutti quei provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio in favore del Consorzio stesso, adottando, se del caso, provvedimenti d'urgenza che saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.
- 2) Adotta altresì nei casi d'urgenza, e sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti necessari per garantire il regolare funzionamento dei Servizi del Consorzio. Sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, i provvedimenti di cui innanzi.

ART. 32
(Consultazioni ed informazioni)

- 1) Il Presidente, in rappresentanza del Consorzio, provvede alle consultazioni delle amministrazioni pubbliche e di tutte quelle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, cooperativistiche, sociali e di volontariato, operanti nell'ambito del territorio consortile, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di gestione dei servizi consortili.

ART. 33
(Attribuzioni del Presidente)

- 1) Il Presidente del Consorzio rappresenta l'ente nel medesimo nei rapporti esterni.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
 - b) sottoscrive gli atti a rilevanza esterna dell'Ente;
 - c) presiede e dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno delle riunioni consiliari curandone la convocazione;
 - d) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali, della comunità locale, attuando le necessarie iniziative di informazione e partecipazione;
 - e) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;
 - f) sovrintende al funzionamento degli uffici dei servizi del Consorzio ed esercita l'alta direzione sul personale;
 - g) relaziona almeno semestralmente e ogni qualvolta lo richieda, sull'andamento del Consorzio, anche su singolo organi, e sugli obiettivi prefissati e sulle priorità degli stessi.
- 3) il Presidente, in caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre entro 30 giorni alla ratifica dello stesso Consiglio da convocarsi appositamente. La mancata ratifica dei suddetti provvedimenti entro trenta giorni dall'adozione comporta la loro automatica decadenza. Il Consiglio di

Amministrazione può disporre, di limitare tale potere sostitutivo presidenziale a determinate materie.

- 4) Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ad altro consigliere il potere di emanare atti di sua competenza.
- 5) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate nell'ordine dal Vice Presidente e dal Consigliere d'Amministrazione più anziano di età.

TITOLO IV IL DIRETTORE GENERALE

ART. 34 (Competenze)

- 1) La direzione del Consorzio è affidata al Direttore Generale, nominato secondo le modalità previste dal successivo art. 35.
- 2) Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale del Consorzio.
- 3) Il Direttore Generale attua il programma di sviluppo economico e sociale in conformità dell'indirizzo politico - amministrativo formulato dagli organi istituzionali.
- 4) Il Direttore generale esercita i compiti di propulsione, controllo e coordinamento della struttura amministrativa e burocratica, assicurandone l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico.
- 5) Il Direttore generale è soggetto al medesimo regime delle responsabilità, compresa quella dirigenziale prevista per la generalità dei dirigenti pubblici.
- 6) Il Direttore generale in particolare deve:
 - a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintendere all'attività economica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
 - c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
 - d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;

e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del programma del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;

f) presiedere le gare pubbliche per appalti e forniture, nonché le commissioni di concorso per l'assunzione di personale; salvo espressa delega.

g) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

h) dirigere il personale adottando i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

i) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e di licenziamento del personale dipendente;

j) presentare trimestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento del Consorzio;

k) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione;

l) partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea consortile.

7) Il Direttore generale entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti, alle spese ed opere necessarie per il normale funzionamento del Consorzio sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto entro i termini previsti nel Regolamento.

8) Il Direttore generale può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad uno o più dirigenti del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 35

(Requisiti per la nomina)

1) Possono essere nominati al posto di Direttore generale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno Stato membro della Comunità Europea;

b) laurea legalmente riconosciuta in Ingegneria, Scienze Ambientali, Giurisprudenza, Economia e Commercio od equiparata,

ovvero altra laurea attinente alle attività istituzionali del Consorzio individuate dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione ai piani - programmi del triennio di riferimento;

c) aver maturato una specifica qualificazione professionale nei settori di attività del Consorzio.

- 2) E' considerato titolo preferenziale il possesso di diploma di specializzazione post-universitaria e di specifica abilitazione professionale.

ART. 36 (Nomina)

- 1) La nomina del Direttore generale, tra le persone munite dei requisiti di cui al precedente articolo, è predisposta ed adottata dal Presidente del Consorzio, sentito il Consiglio di Amministrazione. L'assunzione deve essere preceduta da una preselezione effettuata, di norma, sulla base di un avviso pubblico approvato dal Presidente del Consorzio. L'avviso pubblico deve indicare:

a) la durata dell'incarico;

b) la presumibile decorrenza;

c) il corrispettivo proposto, anche eventualmente entro un minimo ed un massimo;

d) i requisiti richiesti;

e) eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato;

f) eventuali ulteriori notizie utili.

- 2) In ogni caso deve essere richiesta la produzione del curriculum.

- 3) L'avviso deve essere pubblicato all'albo pretorio dell'ente, nonché su due quotidiani di tiratura nazionale.

- 4) Il Presidente, esaminate le domande pervenute, eventualmente anche con l'ausilio di consulenti, convoca a colloquio i partecipanti ritenuti essere in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze del Consorzio in relazione al programma amministrativo da attuarsi, nell'ambito dei quali si effettuerà successivamente la scelta.

- 5) Anche in occasione del colloquio il Presidente ha facoltà di farsi assistere da qualificati consulenti.
- 6) Esperite le procedure di cui ai commi precedenti il Presidente acquisisce il parere del Consiglio di Amministrazione, il quale è espresso in un atto deliberativo e può avere ad oggetto la proposta al Presidente di un unico nominativo oppure di una rosa di nominativi; il Consiglio potrà anche semplicemente limitarsi a formulare un giudizio di idoneità nei confronti di uno, più di uno, tutti o nessuno dei candidati.
- 7) Il parere del Consiglio di Amministrazione non è vincolante.
- 8) Il Presidente, sentito il Consiglio, procede alla nomina con proprio atto, adottato di concerto con il responsabile del servizio finanziario.
- 9) Il concerto del responsabile del servizio finanziario ha ad oggetto l'assunzione dell'impegno di spesa.

ART. 37
(Durata dell'incarico)

- 1) Il Direttore Generale è nominato per il periodo di cinque anni e può essere riconfermato di triennio in triennio, anche in ragione del piano programma da realizzare.
- 2) La deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al Direttore Generale uscente.
- 3) Il Direttore Generale può essere licenziato con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione nel corso del triennio solo per giusta causa.

ART. 38
**(Funzioni di direzione generale esercitate
da un segretario comunale)**

- 1) Le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere affidate dal Presidente con proprio atto, sentito il Consiglio di Amministrazione, ad un Segretario Comunale.

ART. 39
(Sostituzione)

- 1) Le funzioni di Direttore Generale, in caso di vacanza del posto, nonché di sua assenza o impedimento sono affidate, dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, al dirigente del consorzio più anziano di grado.
- 2) Il Presidente, allorché manchi un dirigente in condizione di assumere anche le funzioni di Direttore Generale, conferisce l'incarico temporaneamente ad un segretario Comunale o ad un dirigente in servizio presso uno dei comuni consorziati.

ART. 40
(Trattamento economico e giuridico)

- 1) Il trattamento economico e giuridico del Direttore Generale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti delle imprese servizi pubblici degli enti locali, dei contratti integrativi aziendali e individuali, nonché delle leggi vigenti.
Nell'ipotesi in cui le funzioni di Direttore generale sono esercitate da un segretario comunale, a quest'ultimo spetta un'indennità nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 41
(Incompatibilità)

- 1) Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio senza autorizzazione da darsi di volta in volta dal Presidente del Consorzio sulla base di direttive di massima deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) L'incarico di Direttore è incompatibile con le cariche di rappresentante dell'Assemblea consortile, di Presidente e componente il Consiglio di Amministrazione e di amministratore di uno dei Comuni consorziati.

ART. 42
(Il Segretario del Consorzio)

- 1) Il Segretario del Consorzio è un segretario comunale iscritto all'Albo nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente; la nomina ha la durata per il periodo del mandato del Presidente.
- 2) Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e cura la redazione dei verbali;
- 3) Il Segretario cura l'istruttoria delle pratiche corredandole dei rispettivi pareri; redige i verbali delle sedute ed attende ad ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Roga i contratti del Consorzio;
- 5) In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono adempiute dal componente più giovane dei rispettivi collegi.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 43
(Organizzazione degli uffici)

- 1) Il Consorzio informa la propria attività ai seguenti criteri:
 - a) acquisizione ed elaborazione sistematica di dati ed informazioni sull'ambiente di riferimento per consentire l'adozione di decisioni consapevoli;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi e progetti i cui obiettivi siano certi, quantificati, realizzabili e compatibili con le disponibilità finanziarie;
 - c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie e l'introduzione di adeguate tecnologie;
 - d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati;

e) superamento del sistema gerarchico mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione di unità di staff.

f) istituzione del lavoro di gruppo;

g) il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei suddetti principi, disciplina forme, termini e modalità di organizzazione delle tecnostrutture.

ART. 44

(Organizzazione del personale)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione pianifica in maniera flessibile, in relazione agli obiettivi da perseguire, l'organico del personale individuando le qualifiche da ricoprire con incarichi a tempo determinato, indeterminato e parziale.
- 2) Il trattamento giuridico ed economico del personale è determinato dai contratti collettivi di categoria per i lavoratori delle Aziende Municipali nonché di igiene urbana.

ART. 45

(Assunzioni del personale)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione determina, nel rispetto delle procedure disciplinate dai contratti collettivi di categoria, le modalità di assunzione del personale avvalendosi dei meccanismi di reclutamento, selezione, accoglimento e inserimento più appropriati in relazione alle qualifiche da ricoprire, utilizzando metodi di natura privata secondo le disposizioni del Regolamento di accesso.

ART. 46

(Incompatibilità)

- 1) La qualità di dipendente del Consorzio è incompatibile solo con l'esercizio di attività concorrenziali con quelle del Consorzio.

- 2) Il Presidente del Consorzio sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento del personale, può autorizzare lo svolgimento di singoli incarichi professionali.
- 3) Lo svolgimento di speciali incarichi, anche di natura professionale, da parte di dipendenti a favore del Consorzio stesso non attribuisce ad essi alcun diritto a compenso, salvo che non sia stabilito dal Consiglio di Amministrazione con espressa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella quale deve essere stabilita l'entità del compenso da erogare.
- 4) Ai dipendenti del Consorzio si applicano le incompatibilità di cui all'art. 38 comma secondo.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

ART. 47 (Gestione economica e finanziaria)

- 1) Il Consorzio informa la propria attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
- 2) Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

ART. 48 (Patrimonio e capitale sociale)

- 1) Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti ad esso in dotazione all'atto della costituzione o successivamente.
- 2) Fanno altresì parte del patrimonio del Consorzio i beni immobili e mobili acquisiti dal Consorzio con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente.
- 3) Per i beni conferiti in natura gli enti consorziati stabiliscono i criteri per la relativa valutazione.

- 4) Successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto gli enti consorziati deliberano quali beni del loro patrimonio debbono essere trasferiti al Consorzio, che li può ricevere previa autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 49

(Partecipazione dei Consorziati all'attività economica)

- 1) Gli Enti Consorziati partecipano all'attività economica del Consorzio con quote ripartite sulla base del costo unitario dei rifiuti smaltiti, che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il riparto delle spese viene comunicato ai Comuni Consorziati sulla base delle indicazioni del piano Regionale.
- 3) Ciascun Comune deve inserire nel proprio bilancio la quota di spesa dell'anno di competenza e dovrà provvedere al pagamento della propria quota secondo le modalità previste dal 5° comma del presente articolo.
- 4) Nella fase di prima applicazione e comunque sino all'inizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti, per costituire un primo fondo ogni Comune è tenuto al versamento di una quota annua pro-spese generali di f.500 per ogni abitante residente al 31.12.1989. La popolazione residente nei singoli Comuni a tale data, è indicata nella tab.1 allegata alla Legge Regionale 10.12.1993 n°10, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°11 del 03.03.1993.
- 5) Le quote degli Enti Consorziati dovranno essere versate:
 - il 50% sulla base del bilancio preventivo d'esercizio, entro il mese di Ottobre;
 - l'ulteriore 50%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro Dicembre;
- 6) In caso di ritardo nel versamento delle quote saranno applicati gli interessi di mora, nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 50

(Piano programma)

- 1) Il piano programma predisposto ed adottato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento deve essere approvato dall'Assemblea.
- 2) Il piano di programma ha durata triennale e deve essere adeguato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.

ART. 51
(Bilancio pluriennale)

- 1) Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza da piano programma a durata triennale è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso d'inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

ART. 52
(Bilancio preventivo annuale)

- 1) L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare.
- 2) Il bilancio di previsione redatto in termini economici secondo lo schema del D.M. 29.04.1995 e successive ed eventuali modificazioni, è adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno.

ART. 53
(Bilancio consuntivo)

- 1) Entro il 31 marzo di ogni anno il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di bilancio consuntivo della gestione conclusasi entro il 31 dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il bilancio consuntivo e lo trasmette con propria relazione, entro i cinque giorni successivi al collegio dei revisori.
- 4) I documenti di cui al comma secondo devono essere presentati, unitamente alle osservazioni dei revisori dei conti, all'assemblea che approva il bilancio consuntivo entro il 30 maggio.

ART. 54
(Risultati di esercizio)

- 1) In caso di perdite di esercizio, oltre prelevamenti dal fondo di riserva, gli Enti consorziati, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, devono provvedere con appositi stanziamenti

sui propri bilanci in misura proporzionale alla propria partecipazione al Consorzio.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione, ove si verificano perdite di esercizio, deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato le perdite stesse ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
- 3) Gli utili netti devono essere destinati nell'ordine:
 - a) alla costituzione e all'incremento del fondo di riserva;
 - b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c) al finanziamento degli investimenti nella misura prevista nel piano - programma.
- 4) L'eccedenza è devoluta agli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione, con le modalità deliberate dall'Assemblea, sentito il Consiglio di Amministrazione.

ART. 55

(Servizio di Tesoreria)

- 1) Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo espletamento di licitazione o a trattativa privata, ad un istituto o ad un consorzio di istituti di credito, operanti nella sede del Consorzio, in base ad apposita convenzione.
- 2) Al tesoriere devono essere affidati in esclusiva i pagamenti, mentre per la riscossione e per le operazioni finanziarie il Consorzio può avvalersi di banche, conti correnti postali o esattorie.

ART. 56

(Libri obbligatori)

- 1) Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a) libro giornale;
 - b) libro degli inventari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;

e) libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi.

f) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

3) Deve, altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge.

4) Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

ART. 57

(Controllo di gestione)

L'Ente può istituire il controllo interno di gestione che opera attraverso un apposito Presidio organizzativo.

Le finalità e la composizione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

ART. 58

(Composizione del Collegio dei revisori dei conti)

1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea.

- 2) I componenti del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- 3) Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono:
 - a) i componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori del Consorzio e del Direttore generale;
 - c) coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
 - d) coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinato il Consorzio od industrie connesse al servizio medesimo;
 - e) coloro che hanno stabilito rapporti commerciali o liti pendenti con il Consorzio;
 - f) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
- 4) Il Collegio, nella prima riunione utile, nomina nel suo seno il Presidente.

ART. 59

(Durate in carica dei revisori)

- 1) I revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostruzione del collegio stesso.
- 2) I revisori non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili per una volta sola.

ART. 60

(Indennità di carica)

- 1) Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti è corrisposta un'adeguata indennità, il cui ammontare è stabilito dalla

normativa vigente, tenuto conto delle tariffe professionali, in relazione alle dimensioni del Consorzio;

- 2) Ai revisori spetta, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della loro funzioni, nonché, in caso di missione per conto del Consorzio, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, secondo le modalità in atto vigenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 61
(Ausiliari dei revisori)

- 1) I Revisori, nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, possono valersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste nel precedente art. 53.

ART. 62
(Funzioni dei revisori)

- 1) I revisori individualmente e come componenti il Collegio effettuano il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria.
- 2) Al Collegio dei revisori è affidato il controllo economico di gestione, al fine di verificare la economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione consortile.
- 3) Il Collegio attesta la regolarità del bilancio consuntivo annuale, con dichiarazione a firma dei revisori ed illustra in una relazione le eventuali osservazioni al riguardo di esse.
- 4) Il Collegio presenta all'Assemblea annualmente una relazione sulla gestione economica e finanziaria del Consorzio, indicando i rimedi proposti per rimediare ad eventuali incoerenze.

TITOLO VIII
ATTIVITA' CONTRATTUALE E DI GESTIONE

ART. 63
(Appalti e forniture)

- 1) Agli appalti di lavori, alle forniture, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni ed a servizi in genere di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Consorzio provvede mediante contratti, quali sono di norma, preceduti da apposite gare salvo ricorso alla trattativa privata o al sistema dei servizi in economia, nei casi ammessi dal D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Le deliberazioni di addvenire alla stipulazione dei singoli contratti, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto o del contenuto del contratto stesso, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione, che predispone appositi capitolati o dei dirigenti qualora sia previsto l'intervento in atti fondamentali approvati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione determina la natura, ed il limite di importo dei contratti attivi e passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento del Consorzio e per i quali è conferito al Direttore Generale il mandato di procedere con il sistema in economia sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle norme e delle cautele fissate.
- 4) Al Direttore Generale compete la vigilanza sull'osservanza delle procedure contrattuali.

ART. 64
(Attività di gestione)

- 1) La gestione dei servizi di competenza del Consorzio può avvenire con i seguenti sistemi:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) costituzione di una società per azioni;
 - c) affidamento in concessione.

ART. 65
(Amministrazione diretta)

- 1) Il Consorzio gestisce direttamente i servizi oggetto dello scopo sociale, sulla scorta di appositi piani economici da sottoporre al vaglio delle singole Amministrazioni interessate, redatti con il fine di conseguire livelli di prestazione qualitativamente più elevati, nel rispetto del contenimento dei costi.

ART. 66
(Concessione a terzi)

- 1) Per la realizzazione e/o gestione di settori innovativi o che presentino notevoli difficoltà organizzative e/o tecniche, come impianti di depurazione, di trattamento dei rifiuti solidi urbani, di cicli di produzione e distribuzione e calore per usi multipli e simili, si può ricorrere all'affidamento in concessione a imprese di consolidata e provata capacità ed esperienze settoriali.
- 2) La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio i livelli qualitativamente corrispondenti alle esigenze degli utenti.
- 3) Il conferimento della concessione dei servizi avviene di regola provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure che garantiscono la massima trasparenza, così come previsto dalla normativa statale e comunitaria.
- 4) L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può affidare attraverso la concessione la gestione dei servizi di rilievo meramente o prevalentemente sociale ad associazioni o ad organismi di volontariato ovvero cooperative di utenti, in modo da consentire la diretta partecipazione degli utenti stessi.

ART. 67
(Società per azioni)

- 1) Per la gestione di servizi di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale complessa, l'Assemblea può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente

capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

- 2) L'Assemblea approva un piano tecnico e finanziario relativo alla costituzione ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio a mezzo della stessa e conferisce al Presidente del Consorzio i poteri necessari per il compimento degli atti consequenziali.
- 3) Nelle società di cui al primo comma, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Consorzio stesso.
- 4) Nell'atto costitutivo e nello statuto delle società di cui al primo comma è stabilita la rappresentanza numerica del Consorzio nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale, nonché la facoltà, a norma del codice civile, di riservare tali nomine al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- 5) La maggioranza del Consiglio di Amministrazione delle società per azioni, nonché la provvista delle cariche sociali di gestione può essere attribuita nell'atto costitutivo e nello statuto della società ad esponenti designati dalla minoranza azionaria.

ART. 68

(Convenzioni per consulenze)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può affidare a soggetti ed organismi privati e pubblici di rilevante qualificazione, incarichi di consulenza anche continuativi in ordine a materie particolarmente complesse.
- 2) In seguito all'adozione della delibera di affidamento, il Presidente stipula con il soggetto o l'organismo prescelto un'apposita convenzione.
- 3) I dirigenti anche convenzionati sono responsabili per il danno patrimoniale ...al Consorzio.

TITOLO X RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 69
(Partecipazione ed informazione)

- 1) Il Consorzio promuove ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed all'organizzazione dei servizi ed alla loro distribuzione nel territorio.
- 2) Per i fini di cui al precedente comma, il Consorzio provvede a:
 - a) assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta per iscritto;
 - b) prendere in considerazione proposte presentate da associazioni ambientaliste o da gruppi di cittadini e di utenti;
 - c) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee ed incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi affidati al Consorzio;
 - d) instaurare costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, curando apposite rubriche sui servizi;
 - e) curare i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi, offerte di visite e di "stage" presso il Consorzio;
 - f) predisporre materiale ai fini didattici, da distribuire nelle scuole;
 - g) instaurare collegamenti stabili ed occasionali con istituzioni universitarie e con enti di ricerca aventi competenza nei settori di interventi del Consorzio;
 - h) utilizzare le organizzazioni di volontariato e di tutela ambientale, le associazioni con interessi culturali e sociali per fini di studio, di ricerca e documentazione, nonché per ordinarie e straordinarie ricognizioni del territorio anche allo scopo di individuare discariche abusive;
 - i) promuovere studi sulle tematiche istituzionali attraverso concorsi di idee e borse di studio per tesi di laurea.

ART. 70
(Ricerca sui servizi)

- 1) Il Consorzio predispone periodicamente una ricerca sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti.
- 2) Ai fini del comma precedente, può commissionare ad enti ed istituti specializzati di comprovata esperienza e serietà indagini demoscopiche, ricerche e studi nei settori più denunciati dagli utenti per individuare le ragioni oggettive e soggettive di eventuali insufficienze e carenze nei diversi servizi, nonché per impostare piani di ristrutturazione amministrativa e dei servizi.
- 3) I risultati degli studi e delle ricerche disposti dal Consorzio sono comunicati agli enti consorziati.

ART. 71
(Consulta per l'ambiente)

- 1) La Consulta per l'ambiente è un organismo con finalità consultive in ordine ai problemi dei rapporti tra i servizi di competenza del Consorzio e l'Ambiente.
- 2) La Consulta di cui al precedente comma è costituita da un delegato di ciascuna delle associazioni protezionistiche più rappresentative in materia ambientale e paesaggistica individuate dall'assemblea.
- 3) La Consulta svolge le seguenti funzioni limitatamente alle tematiche ambientali:
 - a) predisposizione e presentazione agli uffici consortili di proposte di deliberazione;
 - b) richieste di notizie;
 - c) emissioni di pareri richiesti dagli organi e dagli uffici consortili dei comuni consorziati;
 - d) formulazione di rilievi e di raccomandazioni rivolte agli organi ed uffici del Consorzio o dei Comuni consorziati;
 - e) verifica e controllo circa la coerenza e la rispondenza dell'attività gestoria posta in essere direttamente o indirettamente dal Consorzio stesso con la normativa ambientale e la pianificazione territoriale.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 72
(Versamenti)

- 1) I versamenti annuali fissi cui sono tenuti i Comuni a favore del Consorzio, per i servizi collegati agli scopi obbligatori, sono determinati in Lit. 500 (CINQUECENTO) per ogni cittadino residente. Detta somma unitaria è periodicamente aggiornata dall'Assemblea in ragione dell'aumento dei costi dei servizi resi.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai Comuni congrue anticipazioni sulle somme che essi sono tenuti a versare.
- 3) L'Assemblea determina, altresì, i criteri per stabilire a consuntivo, sulla base della quantità e qualità dei rifiuti scaricati, il conferimento annuo di ciascun comune, con detrazione dei versamenti fissi di cui al precedente comma 1.
- 4) L'Assemblea determina, in relazione ai costi prevedibili, gli ulteriori conferimenti periodici cui sono tenuti i Comuni che hanno richiesto al Consorzio prestazioni connesse a scopi facoltativi.
- 5) In caso di ritardo nel pagamento delle quote di spettanza, il Consorzio previa diffida a provvedere entro il termine di giorni trenta, procede direttamente nelle vie esecutive.
- 6) Sulle somme versate in ritardo saranno calcolati gli interessi legali, la rivalutazione stabilita secondo gli indici ISTAT e una penale mensile pari ad un dodicesimo delle somme dovute.

ART. 73
(Regolamenti)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e della normativa comunitaria e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per il funzionamento del servizio.
- 2) Possono essere disciplinate con regolamento interno le seguenti materie:
 - a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

- b) finanza, contabilità e gestione patrimoniale;
 - c) contratti, appalti, forniture e lavori in economia;
 - d) modalità di assunzione del personale;
 - e) visione degli atti e forme d'accesso;
 - f) forme di consultazione popolare;
 - g) organizzazione uffici e servizi.
- 3) L'Assemblea può adottare un regolamento che disciplina il suo funzionamento.
- 4) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti comma, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con questo compatibili.

ART. 74
(Gestione periodo transitorio)

- 1) Nella sua prima adunanza l'Assemblea può provvedere alla nomina del Presidente del Consorzio e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- 2) Tutti gli organi del recedente Consorzio restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
- 3) Il Consorzio succede a titolo universale nella situazione Giuridica del Consorzio intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi e mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni e la titolarità attiva e passiva dei rapporti giuridici attualmente in corso.

ART. 75
(Abrogazioni espresse)

- 1) Il presente Statuto sostituisce ed abroga il precedente Statuto consortile ed ogni successiva modificazione.

ART. 76
(Revisione dello Statuto)

- 1) Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea secondo la procedura prevista dall'art. 97 del DPR 4.10.86, n. 902.
- 2) Le proposte per le modificazioni sono sottoposte preventivamente al parere del Consiglio di Amministrazione.

ART. 77
(Entrata in vigore)

- 1) Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui il relativo atto deliberativo è approvato ai sensi di legge.

ALLEGATO A

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MILLESIMI DEI COMUNI AL
CONSORZIO DETERMINATE SULLA BASE DELL'ULTIMO CENSIMENTO.

Acerno	0,71%
Albanella	1,49%
Altavilla Silentina	1,59%
Amalfi	1,28%
Aquara	0,42%
Atrani	0,23%
Battipaglia	11,86%
Bellizzi	2,96%
Bellosguardo	0,24%
Campagna	3,61%
Capaccio	4,77%
Castel San Lorenzo	0,71%
Castiglione dei Genovesi	0,30%
Cetara	0,56%
Conca dei Marini	0,16%
Eboli	8,44%
Furore	0,19%
Giffoni Sei Casali	0,98%
Giffoni Valle Piana	2,59%
Giungano	0,26%
Maiori	1,35%
Minori	0,71%
Montecorvino Pugliano	1,84%
Montecorvino Rovella	2,72%
Olevano sul Tusciano	1,51%
Pontecagnano Faiano	5,35%
Positano	0,91%
Praiano	0,45%
Ravello	0,59%
Roccadaspide	1,76%
Roscigno	0,23%
S. Cipriano Picentino	1,41%
San Mango Piemonte	0,51%
Sacco	0,17%
Salerno	32,54%
Scala	0,35%
Serre	0,90%
Tramonti	0,93%
Trentinara	0,42%
Vietri sul Mare	2,01%